

**STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE
(APS)
"CALLIS ALTA"**



**REDATTO IN CONFORMITA'
AL D.Lgs 117/2017**

Sommario

Art.1 (Denominazione e sede)	3
Art.2 (Finalità e Attività)	3
Art.3 (Ammissione)	6
Art.4 (Diritti e doveri degli associati)	7
Art.5 (Volontario e attività di volontariato)	7
Art.6 (Recesso ed esclusione dell'associato)	8
Art.7 (Gli organi sociali)	8
Art.8 (L'assemblea)	8
Art.9 (Compiti dell'Assemblea)	9
Art.10 (Validità assemblee)	9
Art.11 (Consiglio direttivo)	10
Art.12 (Il Presidente)	12
Art.13 (Organo di controllo)	13
Art.14 (Organo di Revisione legale dei conti)	13
Art.15 (Risorse economiche)	14
Art.16 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)	15
Art.17 (Bilancio)	15
Art.18 (Bilancio sociale)	16
Art.19 (Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)	16
Art.20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)	16
Art.21 (Libri sociali)	16
Art.22 (Commissione elettorale)	17
Art.23 (Incompatibilità)	17
Art.24 (Esclusione, sospensione temporanea e decadenza)	18
Art.25 (denominazione e logo)	19
Art.26 (Convocazioni e Comunicazioni associative)	19
Art.27 (Controversie e Scioglimento)	20
Art.28 (Disposizioni finali)	20
Art.29 (Norma transitoria)	20

Versione 1.0 del 21/06/2019

Art.1
(Denominazione e sede)

1. Si è costituita, nel rispetto del D.Lgs 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) E CULTURALE "CALLIS ALTA"

che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

2. L'Associazione ha sede legale e operativa in via 2 Giugno n. 45 nel comune di San Biagio di Callalta (TV). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2
(Finalità e Attività)

1. L'Associazione di Promozione Sociale (APS) e culturale "Callis Alta" è il luogo dove le persone si incontrano per esprimere e raccogliere idee e pensieri che possono tradursi in iniziative ed azioni utili per la crescita e lo sviluppo delle persone. L'Associazione offre un contributo originale alla promozione della responsabilità della persona a tutti i livelli ed alla ricerca dell'integrazione tra forme di responsabilità tipiche della società contemporanea. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale. L'Associazione afferma il valore della sussidiarietà delle iniziative civiche, basandosi sui principi di autonomia delle formazioni sociali e corresponsabilità di ogni uomo e donna per l'indirizzo e l'attuazione delle politiche pubbliche. L'Associazione accoglie e valorizza tutte le risorse umane disponibili a concorrere in forme allargate di governo alla formazione, tutela, valorizzazione e fruizione di beni comuni. In particolare, promuove anche la partecipazione dei giovani e contribuisce alla loro formazione come cittadini liberi e responsabili. L'Associazione "Callis Alta" esercita in via esclusiva o principale le proprie attività, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa si propone il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, la promozione di eventi culturali e formativi per genitori e ragazzi, l'attenzione al senso civico ed alle relazioni interpersonali, la tutela del territorio, la valorizzazione del patrimonio culturale e sociale della comunità civile, usi e tradizioni venete ed il miglioramento delle relazioni interpersonali tra cittadini e tra generazioni, nonché di sostenere e coordinare

iniziative atte a promuovere tali finalità. Le attività dell'Associazione si ispirano in particolare alla sua missione che trova il suo fondamento nell'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, che riconosce il valore dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, vincolando le autorità pubbliche a favorirne lo sviluppo. Tale missione si svolge nel quadro del processo di costruzione della società civile europea. L'Associazione resta al di fuori di ogni movimento o espressione politica e non ha fini di lucro. L'Associazione si ispira a principi di solidarietà, sostenibilità e non violenza. L'Associazione opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica.

2. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. con riferimento alle lettere dell'articolo n. 5 del D.Lgs n.117/2017. sono:

- d)** educazione e istruzione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività' di interesse generale;
- k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m)** servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- s)** agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, nonché promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

a. organizzazione di Convegni e Seminari;

b. manifestazioni pubbliche di interesse sociale;

c. mostre ed esposizioni a livello locale;

d. Cineforum e realizzazione di video e presentazioni multimediali;

e. organizzazione di rappresentazioni teatrali e concerti musicali;

f. gite associative a scopo culturale e visite guidate;

g. valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali, anche in partnership con altre realtà associative;

h. recupero funzionale di immobili ed impianti storici;

i. collaborazione con enti locali ed altri enti pubblici e/o religiosi per la gestione di eventi e progetti a livello territoriale;

j. partecipazione a bandi e progetti di carattere nazionale in ambito di manifestazioni ad alto contenuto storico o culturale;

k. collaborazione con le istituzioni scolastiche per la trasmissione dei valori di educazione civica alle nuove generazioni;

l. realizzazione di impianti specifici e scientifici, fruibili gratuitamente al pubblico;

m. gestione di concorsi di idee per gli studenti e per gli adulti su tematiche diverse (storiche, scientifiche e letterarie);

n. organizzazione di eventi culturali ricorrenti in ambito letterario, storico e paesaggistico;

o. promozione e tutela dell'ambiente e del territorio in generale, aderendo anche ad iniziative comunali, provinciali, regionali e nazionali;

p. sviluppo editoriale di volumi e ricerche in ambito di valorizzazione della storia e degli usi locali;

q. organizzazione e gestione di strumenti multimediali permanenti (siti web, applicazioni da remoto e strumenti digitali);

- r. promozione dell'alternanza scuola lavoro per gli studenti delle scuole superiori;
- s. iniziative mirate per la promozione delle pari opportunità e prevenzione di fenomeni di disagio e femminicidio;
- t. collaborazioni con le associazioni combattentistiche e d'arma per rievocazioni storiche e ricorrenze nazionali di interesse generale (es. 25 aprile e 2 giugno);
- u. momenti di aggregazione con i soci e loro familiari;
- v. iniziative mirate alla raccolta di fondi da destinare al finanziamento delle iniziative sopra riportate;
- w. gestione del 5 per mille finalizzato alle iniziative istituzionali

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

5. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs 117/17.

6. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto. Può collaborare ad iniziative o progetti a carattere nazionale o UE.

Art.3 (Ammissione)

1. Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. Possono aderire tutte le persone, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che vogliano assumere l'impegno civico a partecipare all'elaborazione di idee e all'attuazione delle iniziative che costituiscono la finalità dell'Associazione.

3. L'adesione annuale è rinnovata volontariamente dal socio, il mancato pagamento della propria quota avvia, al decorso del termine stabilito, la comunicazione al socio di un sollecito al pagamento e in caso questo venga disatteso, l'esclusione automatica per mancato pagamento della quota annuale.

4. L'aderente ha diritto di voto in materia statutaria e di regolamenti, nonché elettorato attivo e passivo per le cariche dirigenti.

5. L'adesione all'associazione dev'essere sottoposta a ratifica alla prima riunione utile del Consiglio direttivo e la sua validità effettiva decorre dalla data della sua approvazione nel Consiglio direttivo.

6. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati, anche mediante modalità telematiche.

7. Nel caso di rigetto, la modalità di comunicazione all'interessato rimane la medesima.

8. Ad ogni associato è attribuito un solo diritto di voto nelle assemblee elettive.

9. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

10. Ci sono 3 categorie di soci:

a. Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

b. Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

c. Benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

11. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art.4

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

1. Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

2. Essere informati sulle attività dell'associazione;

3. Votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati da almeno 4 (quattro) mesi prima della data di svolgimento della stessa ed essere in regola con il pagamento della quota associativa;

4. Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario in occasione dell'approvazione assembleare del bilancio

5. Richiedere di esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;

6. Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

1. versare annualmente la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno (ove presente).

Art.5

(Volontario e attività di volontariato)

1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

3. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art.6

(Recesso ed esclusione dell'associato)

1. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo

2. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

4. L'esclusione avviene automaticamente con il mancato pagamento della propria quota annuale, fermo restando l'iter previsto all'Art.3 comma 3 precedente.

Art.7

(Gli organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

a. Assemblea degli associati

b. Consiglio direttivo

c. Presidente

d. Organo di controllo (organo previsto ed attuabile solo al verificarsi delle condizioni previste dal codice del III settore.)

e. Collegio dei Revisori dei Conti (organo previsto ed attuabile solo al verificarsi delle condizioni previste dal codice del III settore.)

2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.8

(L'assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

5. L'Assemblea è l'organismo di base dove sono presentati e discussi i programmi e sono comunicate le iniziative già intraprese. Attraverso l'Assemblea gli aderenti partecipano alla formazione di proposte, progetti, linee di indirizzo sulle varie tematiche pubbliche.

6. L'Assemblea approva e modifica lo Statuto, orienta l'azione dell'Associazione, decide le grandi linee di intervento organizzando, all'occorrenza, per gruppi di lavoro le proprie iniziative. L'Assemblea è composta dagli aderenti all'Associazione che hanno il diritto di voto e anche da chi, pur non aderente, intende dare il proprio contributo alle attività associative.

7. I non aderenti non hanno diritto di voto attivo e passivo nell'elezione degli organi di rappresentanza dell'Associazione.

Art.9 **(Compiti dell'Assemblea)**

1. L'assemblea:

a. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

b. approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;

c. nomina e revoca i componenti degli organi sociali ed il numero dei loro componenti;

d. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;

e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore

f. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari (ove previsto);

h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Art.10 **(Validità assemblee)**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello

stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2. È ammesso il voto per delega, ogni socio non può avere più di tre deleghe. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

3. L'assemblea straordinaria può essere gestita anche con l'uso di strumenti telematici ed approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà +1 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati in questo solo caso è ammessa la votazione in modalità telematica (sms, e-mail, videoconferenza o altri strumenti tecnologici disponibili).

Art.11 (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari tra n. 5 a n. 13 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

2. Le elezioni del Consiglio direttivo sono indette dal Presidente uscente ogni quattro anni.

3. Il Consiglio direttivo, entro trenta giorni dalla sua elezione, nomina il Presidente tra uno dei suoi componenti.

4. La prima riunione per l'elezione del Presidente è convocata dal componente del Consiglio più anziano di età. Questi vi provvede in tutti gli altri casi di vacanza, assenza o impedimento del Presidente.

5. Elezioni generali straordinarie possono tenersi prima della scadenza, per grave crisi dell'Associazione e quando per qualunque ragione il Consiglio direttivo si trovi nella condizione di non poter agire o impossibilitato a nominare un nuovo Presidente. Al verificarsi di tali eventi il Consiglio direttivo, convocato in apposita riunione, a maggioranza semplice dei componenti presenti, indice le elezioni.

6. Il voto su persone è sempre segreto. I concorrenti candidati alla carica di componenti il Consiglio direttivo sono compresi in apposite liste. Ciascun elettore potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo dei candidati eleggibili.

7. Le liste dei candidati dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale, entro le ore 12 del decimo giorno antecedente a quello fissato per l'elezione. Ogni lista potrà contenere un numero massimo di candidati pari a due volte quello degli eleggibili, che sono scelti solo tra i soci dell'Associazione.

8. In caso di parità di voti tra più candidati, verrà scelto il candidato di età più giovane fatto salvo rinunce preventive.

9. Il Consiglio direttivo programma le linee di attività e di finanza, valida il bilancio, decide l'importo delle quote associative. Sulla base delle indicazioni dell'Assemblea detta norme regolamentari per l'attuazione dello statuto. Decide sulla eventuale costituzione di nuove forme di organizzazione, anche decentrate, necessarie allo sviluppo dell'Associazione.

10. Il Consiglio direttivo delibera su tutte le materie che non rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea e del Presidente a maggioranza semplice dei presenti, purché con un numero minimo di almeno tre componenti.

11. Il Consiglio direttivo delibera inoltre l'accettazione o meno delle domande di ammissione dei nuovi soci;

12. Il Consiglio direttivo è convocato almeno ogni tre mesi e tutte le volte che se ne presenti la necessità.

13. Il Consiglio direttivo può essere convocato su richiesta di un terzo dei suoi membri, previa validazione del Presidente o in sua mancanza da almeno un Vicepresidente.

14. Se per qualsiasi motivo vengono a cessare dalla carica singoli componenti del Consiglio si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti o, in mancanza, attraverso una nuova elezione.

15. Il Consiglio direttivo può emanare Regolamenti finalizzati a disciplinare particolari attività o procedure organizzative dell'Associazione. Tali Regolamenti una volta emessi sono validi nei confronti di tutti gli associati, le norme regolamentari non possono mai derogare alle presenti norme statutarie.

16. Il Consiglio direttivo dura in carica per n.4 (quattro) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

17. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

18. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

19. In particolare, tra gli altri compiti:

- a.** amministra l'associazione,
- b.** attua le deliberazioni dell'assemblea,
- c.** predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- d.** predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- e.** stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- f.** cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- g.** è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del III Settore,
- h.** disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- i.** accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

20. Nelle fasi elettive, il Segretario raccoglie le candidature e assicura il rispetto delle procedure elettorali.

21. Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio direttivo e cura l'aggiornamento del libro degli associati, cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio direttivo.

22. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.12 **(Il Presidente)**

1. Il Presidente:

- a.** Ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione;
- b.** Coordina e promuove le attività dell'Associazione, nel quadro delle disposizioni statutarie e regolamentari, delle linee di indirizzo e determinazioni dell'Assemblea, nonché delle indicazioni del Consiglio direttivo;
- c.** Redige con il Tesoriere il piano finanziario, secondo le linee stabilite dal Consiglio direttivo, presenta i bilanci consuntivi e preventivi, cura l'amministrazione dell'Associazione;
- d.** Convoca l'Assemblea e il Consiglio direttivo di sua iniziativa o nei casi richiesti assumendone la Presidenza;
- e.** Nomina uno o due Vicepresidenti, attribuendo loro deleghe specifiche, e nomina altresì il Segretario ed il Tesoriere;
- f.** Nomina i responsabili degli eventuali gruppi di lavoro di attività che il Consiglio direttivo decide di costituire;
- g.** Sospende temporaneamente le iniziative che appaiono in grave contrasto con gli indirizzi dell'Associazione, avviando contestualmente le procedure necessarie alla verifica dei fatti e circostanze e, eventualmente, quelle disciplinari.
- h.** Al Presidente spetta il potere di firma per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

2. Tali poteri possono essere delegati temporaneamente dal Presidente per singoli atti o categorie di atti ad un Vicepresidente, al Segretario o al Tesoriere.

3. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi ragione, o di impedimento prolungato per oltre sei mesi, il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno un nuovo Presidente e procede alla nomina a nuovo componente del Consiglio direttivo il primo candidato non eletto.

4. Il Presidente deve promuovere la collegialità delle decisioni e delle azioni dirette a realizzarle.

5. Con l'aiuto del Consiglio direttivo il Segretario cura la raccolta delle adesioni, redige i verbali, conserva tutta la documentazione e cura che gli aderenti siano sempre puntualmente informati su attività e iniziative.

6. Convoca l'Assemblea almeno una volta l'anno e comunque quando lo richiedano almeno un terzo degli aderenti.

7. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci.

8. In caso di assenza, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più giovane di età.

9. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio direttivo oppure altri soci.

10. In caso di urgenza il Presidente, sentito almeno un Vicepresidente, può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione.

Art.13

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

1. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

3. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

4. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 17 Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

5. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.14

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art.15
(Risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

1. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone degli eventuali redditi derivanti dal suo patrimonio e di eventuali introiti.

2. Il Tesoriere tiene la contabilità dell'associazione e la cassa, redige i bilanci, predispone i pagamenti e cura gli incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio direttivo.

3. Il Tesoriere ha potere di firma su conti correnti o altri strumenti di gestione finanziaria del patrimonio associativo, ad esso possono essere affidate deleghe per particolari operazioni di tipo mobiliare o immobiliare, su delega del Consiglio direttivo.

4. I soggetti che hanno responsabilità di gestione del patrimonio dell'Associazione hanno l'obbligo, in caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi ragione, di dare immediata e veritiera informazione sullo stato patrimoniale e a trasmettere la documentazione relativa a chi li rileva dall'incarico e, in ogni caso, non sono liberati dalla responsabilità per quanto di competenza della loro gestione.

5. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio che residua dopo la liquidazione, ove non sia diversamente disposto nello Statuto, è devoluto a associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità operanti negli stessi ambiti e nelle stesse materie di intervento, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

6. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a.** quote e contributi degli associati;
- b.** eredità, donazioni, legati e lasciti testamentari;
- c.** contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di altri enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d.** contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e.** entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f.** proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria, marginale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g.** erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h.** entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento e attività di raccolta fondi;

- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- j. rendite patrimoniali;
- k. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017;
- l. Contributi da imprese e da privati;
- m. Rimborsi da convenzioni;

7. Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

Art.16

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

2. È fatto obbligo agli organi responsabili di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione dell'Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali.

3. I contributi degli associati non sono ripetibili, neppure in caso di recesso o esclusione dell'associato.

4. Eventuali disavanzi di esercizio, se non riportati a nuovo, vengono ripianati secondo il deliberato dell'Assemblea.

Art.17

(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Entro la stessa data il Consiglio direttivo predispone il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. La comunicazione della riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione dei bilanci deve essere trasmessa ai componenti, almeno quindici giorni prima.

4. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono la riunione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

5. Per la lettura dei bilanci da parte dei soci possono essere utilizzati anche mezzi informatici.

6. Il bilancio è composto da un Conto economico, da un rendiconto Patrimoniale e da un prospetto finanziario; il primo documento economico evidenzia analiticamente oneri e proventi secondo criteri di competenza economica, il rendiconto invece evidenzia lo Stato patrimoniale dell'Associazione, mentre il prospetto finanziario indica i flussi finanziario annuali.

Art.18 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

Art.19 (Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

Art.20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs 117/2017.

Art.21 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali (ove previsti);
- d. il registro dei volontari (ove previsto), tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti

preso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

Art.22 **(Commissione elettorale)**

1. Trenta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, è costituita una Commissione elettorale, composta da 3 membri, nominati dal Presidente all'interno di una rosa di nomi designati dal Consiglio direttivo.

2. I componenti della Commissione elettorale non possono essere candidati a nessun livello di elezioni nell'Associazione.

3. La Commissione elettorale sceglie nel suo seno un presidente e procede a:

a. verificare l'accettazione esplicita delle candidature e la validità delle presentazioni, nonché il rispetto della pubblicità delle candidature presso gli elettori;

b. accertare, quando sia segnalato, la inesistenza di incompatibilità morali e politiche per l'elettorato attivo e passivo, dandone tempestiva comunicazione agli interessati;

c. costituire i seggi, se possibile anche decentrati, con un minimo di due persone che raccolgono le schede di voto e procedono allo spoglio.

4. La Commissione elettorale si pronuncia in prima istanza su qualunque quesito o contestazione relativi alle elezioni.

Art.23 **(Incompatibilità)**

1. L'assunzione di cariche individuali inerenti i ruoli di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere dell'Associazione è incompatibile con l'assunzione di analoghe responsabilità, compiti e funzioni:

a. nei partiti politici e sindacali;

b. in caso di responsabilità gestionale di servizi pubblici nei settori di operatività dell'Associazione.

2. Il Consiglio direttivo, accertata la situazione di incompatibilità, dichiara la decadenza dalle cariche dell'Associazione con apposita comunicazione scritta.

3. Nei casi di condanna definitiva per i reati previsti dal Codice penale o da leggi speciali, il Consiglio direttivo può dichiarare l'incompatibilità dell'interessato con la condizione di aderente all'Associazione, valutando a tal fine i fatti ed i comportamenti ritenuti a suo carico con particolare riguardo a quelli in contrasto con i principi ed i fini ispiratori dell'Associazione.

4. Gli imputati dei reati di cui sopra possono essere sospesi temporaneamente dal Consiglio direttivo con divieto di far uso del

nome e dei simboli dell'Associazione fino alla definizione del procedimento giudiziario.

5. È incompatibile con le cariche individuali previste per il Consiglio direttivo dell'Associazione l'avvenuta elezione in competizioni politiche o amministrative, in tal caso il Consiglio direttivo ne dispone la decadenza immediata ai sensi dell'articolo seguente.

6. In caso di candidatura in elezioni politiche o amministrative, l'incarico associativo viene automaticamente sospeso fino alla conclusione delle stesse.

7. È fatto divieto a chiunque di usare simboli, sedi e strutture dell'Associazione in occasione di partecipazione a competizioni elettorali politiche o amministrative.

Art.24

(Esclusione, sospensione temporanea e decadenza)

1. Il provvedimento di esclusione, sospensione temporanea o decadenza viene adottato dal Consiglio direttivo, su proposta di chiunque aderisce all'Associazione, nei confronti di semplici aderenti o di dirigenti.

2. Cause di esclusione sono:

- a. la scoperta o l'insorgenza di situazioni di incompatibilità;
- b. il riscontro di comportamenti ritenuti in contrasto con i principi ed i fini ispiratori dell'Associazione;
- c. violazioni gravi del presente statuto;
- d. rifiuto ripetuto di adeguarsi alle delibere degli organi dell'Associazione.

3. Con la medesima procedura gli stessi soggetti proponenti possono richiedere la sospensione temporanea, per il massimo di un anno, con divieto di uso del nome, dei simboli e della struttura dell'Associazione, in situazioni meno gravi di violazione o disobbedienza. Il Consiglio direttivo ha facoltà di accogliere, respingere o attenuare la sanzione. Ha altresì facoltà di procedere a richiami o censure, cui è data pubblicità nella sede dell'Associazione.

4. Le persone proposte per l'esclusione o la sospensione hanno diritto di conoscere con precisione gli addebiti, di presentare memorie e documentazioni al Consiglio direttivo e di essere ascoltate. Il Consiglio direttivo, se procede con una sanzione, dà anche indicazioni circa le modalità di comunicazione all'esterno della delibera, al fine di salvaguardare prioritariamente la privacy, l'immagine e le relazioni pubbliche dell'Associazione.

5. La sospensione temporanea e la decadenza da incarichi di rappresentanza o di coordinamento dell'Associazione possono essere disposte anche in casi in cui non si riscontrino incompatibilità o violazioni dello Statuto che legittimano sanzioni, ma a seguito di

verifica in cui emerga incompatibilità con gli indirizzi decisi da organi collegiali di direzione e irriducibilità del conflitto.

Gli interessati hanno tutti i diritti sopra indicati, di conoscenza della contestazione e di essere ascoltati. Delibera in materia il Consiglio direttivo. Si dà pubblicità a questi provvedimenti di norma nelle sole sedi dell'Associazione, salvo i casi in cui sia necessario tutelare l'Associazione anche in rapporti esterni.

6. Le persone sospese temporaneamente o decadute da incarichi per qualsiasi ragione devono astenersi dal fare uso del nome e dei simboli dell'Associazione e, se contravvengono a questa prescrizione, sono passibili di esclusione ai sensi del presente articolo.

7. I componenti del Consiglio direttivo dell'Associazione decadono automaticamente dalla loro carica dopo cinque assenze ingiustificate. Gliene dà comunicazione il Presidente, il quale provvede contestualmente ad avviare le procedure di sostituzione.

Art.25 (denominazione e logo)

Sono simboli dell'Associazione il nome "Callis Alta", il logo che graficamente la distingue che viene anche indicato nel frontespizio del presente statuto associativo, il motto che sinteticamente ne ispira le finalità e l'azione.

Art.26 (Convocazioni e Comunicazioni associative)

Tutte le convocazioni degli organi associativi, salvo ove diversamente disposto, devono essere effettuate almeno due giorni prima del loro svolgimento nelle forme ritenute più opportune dal Consiglio direttivo con apposito Regolamento, mentre per la convocazione dell'Assemblea essa dev'essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci, anche elettronica ed affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Tutte le convocazioni e le comunicazioni con gli associati potranno essere effettuate con le migliori tecnologie disponibili, anche telematiche o telefoniche o sms od in altre forme. Il Consiglio direttivo nel sopra citato Regolamento disciplinerà le modalità di effettuazione delle convocazioni e delle comunicazioni associative, nonché l'uso di internet e della posta elettronica per l'attuazione dei fini istituzionali dell'Associazione. Lo stesso Regolamento disciplinerà le modalità di correzione e/o integrazione delle informazioni relative ai

comunicati stampa associativi tra i componenti il Consiglio direttivo.

Art.27

(Controversie e Scioglimento)

1. Salvo i casi di competenza inderogabili dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di tre arbitri, amichevoli compositori, da nominarsi uno per ciascuna delle parti in lite ed il terzo con funzioni di Presidente dai due membri così designati, ed in caso di disaccordo dal Difensore Civico della Regione Veneto. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio. Il loro lodo sarà inappellabile. Eventuali spese di giudizio saranno sostenute dalle parti in causa.

2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

3. Lo scioglimento anticipato dell'Associazione è deciso dalla Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

4. L'associazione si scioglie per:

- a. decisione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo;
- b. la mancanza della pluralità degli associati, ovvero di un numero inferiore a 5 associati.

5. La deliberazione dell'Assemblea relativa allo scioglimento dell'Associazione dev'essere portata a conoscenza di tutti i soci regolarmente iscritti.

6. La stessa Assemblea straordinaria nomina anche il liquidatore. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe, cioè Associazioni o enti con finalità di pubblica utilità, di promozione sociale o di finalità similari, individuate dal liquidatore stesso.

Art.28

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.29

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.